

## Politecnico di Bari

Relazione illustrativa sull'accordo decentrato riguardante le Modalità di fruizione dei buoni pasto nelle giornate di lavoro agile emergenziale (art. 40, comma 3 sexies, D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 25 del 19.7.2012).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema *standard* di relazione illustrativa.

La relazione illustrativa è composta di due moduli:

- 1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (scheda 1.1)
- 2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie;
- 3) risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed alla erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

*Modulo 1 –Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge*

Data sottoscrizione	22.01.2021
Periodo temporale di vigenza	1.1.2021 – 30.04.2021
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Rettore - Direttore Generale</p> <p>RSU e Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLC CGIL - FSU CISL - CONFSAL FEDERAZIONE SNALS - FGU - UIL SCUOLA RUA</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU – FLC CGIL – CONFSAL FEDERAZIONE SNALS – FGU – UIL SCUOLA RUA FSU CISL</p>
Soggetti destinatari	Personale di comparto assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, appartenente alle categorie B, C, D ed EP.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Modalità di fruizione dei buoni pasto nelle giornate di lavoro agile emergenziale per il personale, anno 2021, ex art. 60 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Università del 16.10.2008.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano integrato di Ateneo triennale 2020-2022, il quale include il piano triennale della Performance, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato approvato dal CDA d'Ateneo in data 19 febbraio 2020.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009 sul sito istituzionale dell'ateneo, in specifica sezione "Amministrazione Trasparente"
		La relazione sulla performance 2018 è stata approvata in data 20/06/2019 dal CdA e validata ai sensi dell'art. 14, comma 6 del d.lgs 150/2009 da parte del Nucleo di valutazione in data 25 giugno 2019.
Intervento dell'Organo di Controllo interno. Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa .		E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: SI ..... NO ..... Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli ..... ..... ..... .....

## **Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto**

### **Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili**

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti.

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.

In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di regolamentazione, richiamando le fonti legislative che disciplinano la materia.

- art. 60 del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008 in materia di erogazione del buono pasto:  
*"(...) Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:*
  - o *nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;*
  - o *per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;*

- *per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto."*
- L'attuale *"Disciplina per l'attribuzione dei buoni pasto al personale tecnico, amministrativo, bibliotecario del Politecnico di Bari"* di cui al D.D.G. n. 471 del 13/9/2018 prevede, per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario di ruolo e a tempo determinato in presenza, l'erogazione dei buoni pasto, nel caso di:
  - a) lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno sette ore e dodici minuti, delle quali almeno un'ora e dodici minuti, effettuata dopo la pausa pranzo, secondo l'articolazione dell'orario previamente autorizzata dal Direttore Generale, nei casi particolari previsti dall'art. 5 delle Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro, in vigore presso questo Politecnico;
  - b) per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto, secondo l'articolazione dell'orario di lavoro, di cui al comma 1, dell'art. 5 delle Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro, in vigore presso questo Politecnico e secondo quanto previsto dal vigente CCNL;
  - c) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, oltre l'orario di lavoro ordinario e la pausa prevista - all'interno della quale va consumato il pasto - non meno di ulteriori tre ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, retribuito o non retribuito;
  - d) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente partecipi ad un corso di formazione che preveda la sessione pomeridiana e non sia ordinariamente previsto un orario di lavoro superiore alle sei ore. Spetta, altresì, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, limitatamente ai giorni in cui svolgano un orario non inferiore a sette ore continuative, di cui almeno due effettuate dopo la pausa pranzo.
- L'art. 14 della L. 124/2015 e gli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017 con il quale è stato introdotto e disciplinato il lavoro agile. Ulteriori indirizzi interpretativi sono stati forniti con direttiva n. 3/2017 del 1° giugno 2017, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fra cui rientra il lavoro agile o smart working. Più precisamente, in materia di lavoro agile, tale Direttiva, all'art. 3, lett. d), precisa che *"E' necessario che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adottino un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro. Nel dettaglio, l'atto interno può riguardare i seguenti aspetti enucleati in maniera non esaustiva: [...] 15. eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto [...]"*.
- I molteplici interventi normativi, che, stante l'emergenza sanitaria, a far tempo dal 9/3/2020 (si veda in primis l'art. 87 del D.L. 18/2020), hanno trasformato il lavoro agile in una modalità ordinaria di espletamento della prestazione lavorativa, unilateralmente imposta dall'Amministrazione, anche in assenza di accordo individuale.
- La disciplina introdotta in materia dall'Ateneo con apposite linee guida *"Misure del Politecnico di Bari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019"*, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/4/2020 ed oggetto di specifiche istruzioni operative con circolari della Direzione Generale, con la finalità di adattarne la frequenza e le modalità erogative al mutevole contesto normativo di riferimento.
- l'art. 1, comma 1, del D.L. 2/2020, ai sensi del quale, in relazione al prolungamento dello stato di emergenza, ha statuito che *"All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».*

- Il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020, nonché, stante l'attuale collocazione geografica del Politecnico di Bari, dall'art. 5 del D.P.C.M. 14/1/2021. Entrambi i predetti provvedimenti prevedono - il primo all'art. 3, comma 3, il secondo all'art. 5, comma 3 - che le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano *"[...] le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato" [...]*. Ed ancora, il predetto DPCM ha precisato, all'art 5, comma 4, che *"Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:*
  - a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;*
  - b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale".* In questo contesto normativo e storico si collocano le due modalità di lavoro in remoto, attivate in Ateneo a partire dai primi giorni di marzo 2020: il "lavoro agile emergenziale" e, per i dipendenti in particolari condizioni di salute (c.d. lavoratori fragili), il "lavoro da casa emergenziale", le quali presentano elementi di atipicità rispetto al lavoro agile disciplinato dalla normativa sopra richiamata, e, tra queste, l'attenuata flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, l'Amministrazione ha imposto al personale dipendente che opera in remoto in modalità agile, oltre alla trasmissione di una relazione, con cadenza quindicinale, anche la registrazione dell'inizio e della fine della propria attività lavorativa, utilizzando l'apposito codice presente nella procedura "timbratura fuori sede".
- La circolare DPF 77318 dell'1/12/2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in riscontro ad apposita richiesta di parere sulla possibilità di <<...erogare aggiuntivamente ai medesimi lavoratori, sulla base di un accordo con le rappresentanze sindacali, "...una somma forfettaria pro-capite per ogni giornata lavorativa prestata nel periodo emergenziale, a titolo di rimborso per consumi energetici e telefonici domestici affrontati per l'assolvimento degli adempimenti informatici connessi al lavoro agile...">>, ha reso noto che *"...si evidenzia che - in mancanza di un preciso fondamento normativo o negoziale in grado di sorreggere l'ipotizzato riconoscimento di somme aggiuntive al personale che presta lavoro in modalità agile - tale soluzione non risulta praticabile".*
- la nota del Dipartimento della Funzione pubblica con la quale ha evidenziato <<Per quanto riguarda il primo quesito, si richiama al riguardo la Circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione ed avente ad oggetto "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18" – citata anche da codesta Agenzia -, con la quale, nell'ambito di una serie di indicazioni generali fornite alle amministrazioni durante la fase emergenziale, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l'erogazione>>.

- La circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2/2020 del 1/4/2020, che fornisce chiarimenti sulle misure introdotte in materia di lavoro agile, tra cui gli aspetti di tipo organizzativo del rapporto di lavoro. Più precisamente, all'art. 2 chiarisce che *"[...] Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali"*

In esito all'analisi normativa condotta, considerata la peculiarità del lavoro agile emergenziale, così come attivato in Ateneo, che non presenta tutte le caratteristiche tipiche del lavoro agile disciplinato dalla L. 81/2017, e considerato, inoltre, che i dipendenti devono rispettare la medesima linea oraria assegnata in presenza, anche se in spazi e con oneri e utilizzo di proprio materiale, si ritiene di poter erogare a detto personale i buoni pasto anche durante il lavoro agile emergenziale, esclusivamente nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alla lettera c).

Il riconoscimento del buono pasto al personale operante in modalità remota avviene secondo la citata disciplina di Ateneo (ad eccezione della lettera c), coerentemente alla normativa di cui all'art. 60 del CCNL del 16.10.2008, e sulla base della effettiva linea oraria già assegnata a ciascun dipendente nel sistema di rilevazione delle presenze.

L'ammontare complessivo delle risorse necessarie a garantire l'erogazione del buono pasto durante il lavoro agile emergenziale, il cui importo varierà in funzione dell'effettiva presenza in servizio del personale, trova copertura nel bilancio di Ateneo a valere sul conto CA 04.43.15.01.02 "Servizio Buoni pasto" del budget del corrente esercizio finanziario.

In merito all'ambito di applicazione, si evidenzia che il contratto collettivo integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comparto Istruzione e Ricerca, in servizio presso il Politecnico di Bari dal 1° gennaio 2021 e fino a quando tale modalità lavorativa risulterà necessaria in Ateneo, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021, giusta art. 1, comma 1, del D.L. 2/2020.

In particolare, l'erogazione dei buoni pasto, nelle giornate di lavoro svolte in modalità agile, è riconosciuta, al personale di cui al presente contratto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili secondo le modalità riportate all'art. 3 dell'accordo decentrato sottoscritto in materia, ed in particolare la fruizione di un buono pasto spetta nel caso di:

- a) lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno sette ore e dodici minuti, delle quali almeno un'ora e dodici minuti, effettuata dopo la pausa pranzo, secondo l'articolazione dell'orario previamente autorizzata dal Direttore Generale, nei casi particolari previsti dall'art. 5 delle Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro, in vigore presso questo Politecnico;
- b) per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, ad eccezione di quelle rese per attività conto terzi, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto, secondo l'articolazione dell'orario di lavoro, di cui al comma 1, dell'art. 5 delle Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro, in vigore presso questo Politecnico e secondo quanto previsto dal vigente CCNL;
- c) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente partecipi ad un corso di formazione che preveda la sessione pomeridiana e non sia ordinariamente previsto un orario di lavoro superiore alle sei ore.

Spetta, altresì, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, limitatamente ai giorni in cui svolgano un orario non inferiore a sette ore continuative, di cui almeno due effettuate dopo la pausa pranzo.

Premesso quanto sopra, si attesta che l'ipotesi di accordo collettivo decentrato è compatibile con le disposizioni legislative.

**a) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo.

**b) Effetti abrogativi impliciti:**

Non vi sono effetti abrogativi derivanti dall'ipotesi di contratto sottoscritta, la cui vigenza attiene al solo anno 2021 e fino al 30/4/2021.

**c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa:**

Parte non pertinente allo specifico accordo.

**d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio):**

Non pertinente all'accordo illustrato.

**e) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:**

L'accordo illustrato attiene alle modalità di erogazione dei buoni pasto in favore dei lavoratori operanti in modalità agile, secondo la disciplina adottata da questo Ateneo, tenuto conto dei maggiori oneri finanziari posti a carico dei medesimi e del risparmio conseguito dall'amministrazione.

**Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:**

Nell'altro da aggiungere.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

*Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa*

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

*Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa*

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

*Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente*

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

*Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

La spesa massima presunta, pari ad euro 72.620,40, graverà sulle disponibilità iscritte a valere sul conto CA 04.43.15.01.02 "Servizio Buoni pasto" del budget del corrente esercizio finanziario.

Bari, 22 gennaio 2021

Il Direttore Generale  
dott. Sandro Spataro